

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato la "disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico, ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2009/2010", è estesa alle società sportive siciliane che partecipano al campionato nazionale della massima serie di football americano.

Art. 2

Il termine per la presentazione delle istanze da parte delle società predette è fissato al 30 novembre 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 24 settembre 2009.

SALERNO

Allegato

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO O VERO O A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE CHE INTENDONO STIPULARE CON L'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI APPOSITE CONVENZIONI PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI PRODUZIONI TIPICHE SICILIANE E DI LOCALITÀ DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO, ARTISTICO E MONUMENTALE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1986, N. 18. INTEGRAZIONE

Le società sportive siciliane che partecipano al campionato nazionale della massima serie di football americano, che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale e che intendono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2009/2010, dovranno far pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo - servizio 7/Tur direttamente e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2009 la sottoelencata documentazione, in originale e copia.

Il mancato rispetto del termine perentorio predetto costituisce motivo di esclusione dai benefici previsti dalla presente disciplina.

A) Documentazione da produrre al fine dell'inserimento nel piano di riparto

1) Domanda, indirizzata all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo - servizio S7, in carta da bollo (cfr. all. A) a firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia di un valido documento di identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); nella domanda dovrà essere specificata la località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale o la produzione tipica che si intende propagandare, evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo.

2) Dichiarazione (cfr. all. A/1) rilasciata dal comitato regionale della competente Federazione sportiva attestante:

a) parere favorevole alla fruizione del beneficio;

b) l'autorizzazione ad apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura della località o della produzione tipica che si intende propagandare;

c) l'affiliazione della società, per la stagione sportiva 2009/2010;

d) l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare;

e) il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara (fino ad un massimo di 15 atleti);

f) le sedi di gara previste per il campionato oggetto della convenzione. La mancata presentazione delle sedi di gara autorizzerà il competente ufficio ad attribuire esclusivamente il contributo di fascia di cui ai sottoelencati criteri per la formulazione del piano di riparto.

La società sportiva dovrà stipulare, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione del piano di riparto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con l'indicazione specifica della località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale o della produzione tipica siciliana concordata, ed inoltre dovrà apporre sull'abbigliamento sportivo la denominazione "REGIONE SICILIANA", con relativo logotipo, delle dimensioni non inferiori ai 50 cmq. Si precisa che la mancata stipula della convenzione entro i termini previsti comporterà la revoca dell'impegno assunto a favore dei beneficiari e l'esclusione della società dal piano di riparto delle somme del successivo anno.

La dicitura concordata, oggetto della convenzione, dovrà essere riprodotta, ben visibile, sull'abbigliamento sportivo e dovrà avere dimensioni di almeno 100 cmq., dovrà essere di colore contrastante con quello di fondo.

Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.

In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca della somma prevista nel piano di riparto.

Ai fini della formulazione del piano di riparto delle somme si terrà conto dei seguenti elementi:

1) contributo di fascia determinata in base alla diffusione ed all'importanza della disciplina sportiva, alla rilevanza del campionato, ed al numero degli atleti partecipanti così composto:

— football americano a 11: in € 6.273,45 per serie A1, € 3.136,25 per serie A2;

— football americano a 9: in € 1.568,12 per serie A;

2) contributo chilometrico determinato sulla base dei calendari di gare, valutando le distanze chilometriche dal capoluogo di provincia delle sedi sociali al capoluogo di provincia delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI) realizzate fuori dall'ambito regionale, moltiplicate per il numero degli atleti.

B) Documenti da produrre per l'erogazione delle somme impegnate

Alla liquidazione e conseguente pagamento a fronte dei servizi resi a seguito della stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, stagione sportiva 2009/2010, si provvederà successivamente alla presentazione dell'attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme al fac-simile riportato nell'allegato B, della presente disciplina, nonché dei documenti ivi previsti.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dall'ultimazione del campionato per il quale è stata stipulata la convenzione.

Avvertenze

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del corrispettivo previsto nel piano di riparto.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196): l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo - servizio 7° "Sostegno alle attività sportive", si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono finalizzati all'applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali nn. 8/78, 18/86 e 31/84. Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 7/Tur "Sostegno alle attività sportive", gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Allegato A

Spazio riservato all'ufficio	Legge regionale n. 18/86, art. 1 Stagione sportiva 2009/2010
------------------------------	---

Regione siciliana
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
Servizio 7°/Tur - "Sostegno alle attività sportive"
Via Notarbartolo n. 9

90141 PALERMO

Società, associazione sportiva	Numero pratica				

Città	Provincia	C.A.P.
Via/Piazza	N.	

Codice fiscale	Partita I.V.A.

Recapito telefonico fisso o mobile	Recapito fax	E-mail

OGGETTO: Piano di riparto delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - Legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1 - stagione sportiva 2009/2010, esercizio finanziario 2009 - Integrazione.

Il sottoscritto, nato a,
 il, nella qualità di legale rappresentante del/della,
 numero di pratica, regolarmente costituita con atto,
 con sede in, prov.,
 via/piazza, n., c.a.p.,
 codice fiscale, partita I.V.A.,
 partecipante al campionato serie
 nella disciplina per la stagione sportiva 2009/2010,

Chiede,

per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, la stipula della convenzione.

La società propone di propagandare la seguente località turistica/produzione tipica:

--

Il sottoscritto, inoltre,

Dichiara

- di essere a conoscenza della legge regionale 28 marzo 1986, n.18;
- di essere a conoscenza della “disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2009/2010”;
- di essere a conoscenza che l'erogazione è subordinata:
 - all'inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto;
 - alla stipula della prevista convenzione entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del piano di riparto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;
 - alla presentazione da parte della società o associazione sportiva, entro 60 giorni dall'ultimazione del campionato per il quale è stata stipulata la convenzione, della documentazione, in originale e copia, prevista al punto B della “Disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme”;
- di essere a conoscenza che la stipula della convenzione da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri;
- di accettare la condizione che l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può procedere, con propri funzionari e in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 e, eventualmente, provvedere alla revoca o alla riduzione del corrispettivo previsto nel piano di riparto.

....., li

Firma

.....

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegato A/1

N. pratica
(solo se la società o l'associazione sportiva è stata inserita in precedenti piani di riparto dei contributi)

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società (esatta denominazione e sede del richiedente) è affiliata a questa Federazione per la stagione sportiva (anno agonistico), ha acquisito il diritto a partecipare al campionato di serie (specificare oltre alla serie l'aspetto professionistico o dilettantistico della massima serie o titolo di campione italiano assoluto) nella disciplina

Il presidente in carica è

Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 per la stagione sportiva (anno agonistico)

Si autorizza la società ad apporre sull'abbigliamento e sul materiale sportivo la dicitura

Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n.

Le sedi di gara prevista per il campionato oggetto della convenzione sono le seguenti:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4), ecc.

....., li

Firma

.....
(per esteso da parte del presidente o delegato regionale)

Allegato B

ATTESTAZIONE RELATIVA AI SERVIZI RESI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1986, N. 18

*Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione Sicilia
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
Servizio 7°/Tur - "Sostegno alle attività sportive"
Via Notarbartolo n. 9*

90141 PALERMO

OGGETTO: **Piano di riparto delle somme previste dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 - Stagione sportiva 2009/2010.**

Attestazione per la liquidazione ed il pagamento delle somme previste dalla convenzione stipulata per €,
per la disciplina sportiva,
Pratica n.

Il sottoscritto, nato a,
il, nel trasmettere l'originale e copia conforme della fattura n. del relativa
ai servizi prestati a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2009/2010,

Attesta:

a) di essere il legale rappresentante del/della,
regolarmente costituita con atto, con sede in, prov.,
via/piazza, n., c.a.p.,
codice fiscale, partita I.V.A., tel., cell.,
e-mail

b) che nelle gare interne ed esterne della stagione sportiva 2009/2010, la società ha apposto e mantenuto sull'abbigliamento sportivo il marchio e la dicitura convenuta, nonché la denominazione ed il logotipo della "REGIONE SICILIANA";

c) che la società ha mantenuto, nel corso di tutta la stagione agonistica 2009/2010, i prezzi dei biglietti di ingresso alle gare di campionato nei limiti raccomandati dalla competente Federazione sportiva;

d) l'adempimento, per la stagione sportiva 2009/2010, degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18;

e) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni.

Allega:

1) fattura relativa ai servizi resi;

2) dichiarazione rilasciata dal comitato regionale della competente federazione sportiva attestante che la società ha svolto e portato a termine l'attività sportiva prevista dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2009/2010, con specifica elencazione delle località in cui hanno avuto luogo le gare realizzate;

3) elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con l'ente per la stagione sportiva 2009/2010, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal comitato regionale della federazione competente;

4) materiale fotografico, rassegna stampa, capi di abbigliamento e quant'altro idoneo alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei termini della convenzione;

5) fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. dell'ente;

6) fotocopia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'ente.

Chiede:

che l'erogazione del contributo avvenga:

mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso ente e, pertanto, allega attestazione rilasciata dall'istituto di credito o dall'Ente Poste S.p.A., riguardante il numero di conto corrente intestato, completo di tutti i dati identificativi (Codice IBAN 27 caratteri);

assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso ente.

Il legale rappresentante

P.S. - La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(2009.39.2549)104